

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2488

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANTINI, ANNUNZIATA, GIOVANNI BIANCHI, ENZO BIANCO, BOCCIA, BRESSA, CAMO, CARRA, CIANI, DE FRANCISCIS, DI GIOIA, DUILIO, FANFANI, FISTAROL, GENTILONI SILVERI, IANNUZZI, LETTA, SANTINO ADAMO LODDO, LUSETTI, MERLO, MORGANDO, PISCITELLO, PISTELLI, REALACCI

Disposizioni per la regolamentazione
delle nuove attività professionali

Presentata il 6 marzo 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il mondo delle professioni ha conosciuto in Italia, come in gran parte del mondo più avanzato, notevoli trasformazioni.

Il passaggio da un'economia industriale basata sulla produzione materiale di merci ad un'economia prevalentemente terziaria, fondata sulla produzione di servizi e sul valore della conoscenza (*knowledge society*), è stato accompagnato dalla crescita di nuovi mestieri ed attività professionali (si pensi solo all'informatica e alla *net-economy*) non riconducibili ai canoni delle tradizionali professioni liberali. Le cosiddette nuove professioni sono state censite nel numero di duecento, in un recente rapporto del CNEL, e con un'area di addetti pari a 2,7 milioni di persone, con una notevole influenza sul prodotto interno lordo derivante in generale dai ser-

vizi professionali che è pari all'11 per cento del totale.

Queste nuove professioni, anche esse prevalentemente basate sui requisiti della conoscenza intellettuale o tecnico-specialistica e su quelli dell'indipendenza, della responsabilità e del rapporto fiduciario con il cliente, hanno spesso dato vita a forme associative e di autorganizzazione che non hanno ad oggi alcuna forma specifica di riconoscimento giuridico e di regolazione.

A tale questione si è tentato di dare soluzione nel corso della XIII legislatura muovendo dall'idea di far emergere il vasto mondo delle professioni non regolamentate accanto a quelle tradizionalmente riconosciute nell'ordinamento degli ordini e collegi professionali, dando così vita ad un sistema professionale « dualistico ».

Il riconoscimento giuridico delle professioni non regolamentate, secondo un approccio largamente condiviso dalle forze politiche, è così diventato parte integrante della più generale riforma delle professioni intellettuali, allo scopo di garantire un assetto più moderno e competitivo in un settore così decisivo per lo sviluppo del Paese.

La proposta di legge che si presenta intende altresì colmare il ritardo italiano nel recepimento della direttiva 92/51/CEE, parzialmente integrata dalla direttiva 2001/19/CE, relativamente alla parte in cui, nell'ambito di disposizioni per il riconoscimento della formazione professionale e l'integrazione in sede europea, introduce «l'attestato di competenza» in specie per le professioni non regolamentate «considerando che in taluni Stati membri le professioni regolamentate sono relativamente poche; che tuttavia le professioni non regolamentate possono essere oggetto di una formazione specificamente orientata verso l'esercizio della professione, la cui struttura e il cui livello sono determinati o controllati dalle autorità competenti dello Stato membro in questione (...)».

Essa si basa appunto su un doppio livello di controlli necessari per favorire la piena legittimazione, anche in sede europea, delle nuove professioni e per assicurare, nel contempo, qualità e responsabi-

lità nei confronti dei cittadini utenti dei servizi:

da una parte, tramite l'indicazione legislativa di una serie di requisiti che le associazioni professionali devono possedere (statuto, *standard* qualitativi, codici deontologici, eccetera);

dall'altra tramite il rilascio dell'«attestato di competenza» con cui le associazioni riconosciute dallo Stato, attestano il possesso dei requisiti professionali, l'esercizio abituale della professione, il costante aggiornamento del professionista ed un comportamento conforme alle norme del corretto svolgimento della professione.

È altresì prevista l'istituzione di un Dipartimento delle associazioni professionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con compiti di vigilanza sull'operato delle associazioni e di tenuta del registro al quale devono iscriversi le associazioni professionali per essere autorizzate a rilasciare l'attestato di competenza.

La presente proposta di legge contiene norme in materia di recepimento delle direttive europee relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali: risulta pertanto incontrovertibile la competenza legislativa statale in materia, anche in relazione al nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Definizione).

1. Sono oggetto della presente legge tutte le attività professionali, intellettuali e non intellettuali, che non sono ricomprese nelle professioni di cui all'articolo 2229 del codice civile.

ART. 2.

(Attestato di competenza).

1. In attuazione della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, è istituito l'attestato di competenza con il quale le associazioni professionali di cui all'articolo 3 attestano il possesso di requisiti professionali, l'esercizio abituale della professione, il costante aggiornamento del professionista ed un comportamento conforme alle norme del corretto svolgimento della professione.

2. L'attestato di cui al comma 1 non è requisito vincolante per l'esercizio delle attività professionali di cui alla presente legge ed è rilasciato a tutti i professionisti iscritti alle associazioni professionali di cui all'articolo 3 che ne facciano richiesta e che dimostrino di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. Il professionista, ai fini del rilascio dell'attestato di competenza di cui al comma 1, deve altresì essere in possesso di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale a garanzia degli utenti.

3. Le eventuali validazioni richieste dalle associazioni professionali di cui all'articolo 3 per il rilascio degli attestati di competenza hanno carattere oggettivo e contengono dichiarazioni di soggetti terzi, professionalmente qualificati.

4. Il mancato rinnovo dell'adesione alla associazione professionale di cui all'articolo 3 che ha rilasciato l'attestato di competenza comporta la perdita della validità dell'attestazione.

ART. 3.

(Associazioni professionali).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Dipartimento delle associazioni professionali presso il quale è istituito il registro delle associazioni professionali, di natura privatistica, costituite da esercenti una attività intellettuale, su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Le associazioni professionali autorizzate ai sensi dell'articolo 4 a rilasciare l'attestato di competenza di cui all'articolo 2, definiscono i requisiti che deve possedere il professionista ai fini del rilascio dell'attestato di competenza, tra i quali:

a) l'individuazione di livelli di qualificazione professionale, dimostrabili tramite il conseguimento di titoli di studio o di percorsi formativi alternativi;

b) la definizione dell'oggetto dell'attività professionale e dei relativi profili professionali;

c) la determinazione di *standard* qualitativi da rispettare nell'esercizio dell'attività professionale.

3. Le associazioni professionali di cui al comma 1 elaborano un codice deontologico e definiscono eventuali sanzioni disciplinari nei confronti degli associati per le violazioni del medesimo codice.

4. I codici deontologici di cui al comma 3 e i requisiti stabiliti dalle associazioni professionali ai sensi del comma 2 sono sottoposti alla valutazione da parte del Dipartimento delle associazioni professionali ai fini dell'iscrizione delle medesime associazioni nel registro di cui al comma 1.

ART. 4.

(Norme di attuazione).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita l'organizzazione del Dipartimento delle associazioni professionali di cui all'articolo 3 e sono fissati i requisiti che devono possedere le medesime associazioni professionali per essere iscritte nel registro di cui all'articolo 3, comma 1, e per essere autorizzate a rilasciare gli attestati di cui all'articolo 2, comma 1, sulla base dei seguenti principi:

a) gli statuti delle associazioni professionali devono garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati ed escludere il fine di lucro;

b) le associazioni professionali di cui all'articolo 3, comma 1, devono avere una struttura organizzativa e tecnico-scientifica consolidata e devono prevedere procedure operative adeguate all'effettivo ed oggettivo raggiungimento delle finalità della associazione professionale e dotarsi di un codice deontologico che possa garantire il corretto comportamento dei propri aderenti nei confronti degli utenti;

c) sia previsto un limite temporale per la validità dell'attestato e le modalità per il suo rinnovo sulla base di elementi oggettivi che garantiscano la permanenza dei requisiti in capo all'esercente l'attività professionale.

ART. 5.

(Obblighi dell'iscritto).

1. L'iscritto all'associazione professionale ha l'obbligo di informare l'utenza, qualora richiesto, del proprio numero di iscrizione all'associazione professionale e

degli estremi dell'associazione professionale stessa conformemente agli *standard* deontologici dell'associazione.

ART. 6.

(*Vigilanza*).

1. Il Dipartimento delle associazioni professionali di cui all'articolo 3 vigila sull'operato delle associazioni professionali e ne dispone la cancellazione dal registro di cui all'articolo 3, comma 1, con la conseguente revoca dell'autorizzazione a rilasciare gli attestati di cui all'articolo 2, nel caso ravvisi irregolarità nell'operato delle predette associazioni, perdita dei requisiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, o prolungata inattività.

€ 0,26



14PDL0025480